

IN QUESTO NUMERO

1. Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna.
2. Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 14 al 23 agosto compresi.
3. Denuncia di Infortunio / Comunicazione di Infortunio.
4. Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dal 14 al 23 agosto compresi.
5. Ordinanza contingibile ed urgente per motivi di sanità pubblica: attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole .
6. Attività agrituristiche - circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro – inquadramento previdenziale.



1) Chiusura collettiva Confagricoltura Bologna.

A decorrere **da mercoledì 14 agosto e sino a venerdì 23 agosto 2024 compresi**, i nostri uffici osserveranno la chiusura per ferie collettive.

(A. Flora)

2) Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dal 14 al 23 agosto compresi.

Con la presente comunichiamo alle aziende interessate che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna **dal 14 al 23 agosto compresi**, il servizio di assunzioni / dimissioni telematiche di operai ed impiegati agricoli verrà garantito con le seguenti procedure.

Restano immutate le tempistiche e le procedure operative per il servizio, con particolare riferimento alla richiesta di assunzioni, che dovranno pervenire **tramite portale** almeno due giorni lavorativi prima dell'assunzione stessa.

Referente sarà il dott. Gianfranco Fuzzi, contattabile al numero 345.3606141, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, mail: g.fuzzi@confagricolturabologna.it.

Verrete contattati telefonicamente per eventuali chiarimenti.

Il 15 agosto il servizio è sospeso.

Per le assunzioni dal 16 al 19 agosto le richieste dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 13 agosto; per le assunzioni dal 24 al 26 agosto le richieste dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 22 agosto.

Il tutto per consentire l'elaborazione telematica in tempo utile.

(Ufficio Paghe)

3) Denuncia di Infortunio / Comunicazione di Infortunio.

Con la presente si comunica a tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (**dal 14 al 23 agosto compresi**), il servizio di Denuncia Telematica / Comunicazioni di infortunio verrà effettuato previo contatto tramite mail da inviarsi al seguente indirizzo e - mail: g.fuzzi@confagricolturabologna.it.

Referente sarà il dott. Gianfranco Fuzzi, contattabile al numero 345.3606141, dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

(Ufficio Paghe)

4) Servizio di Fatturazione Elettronica nel periodo dal 14 al 23 agosto compresi.

Si avvisano tutti gli Associati che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 14 al 23 agosto compresi), il servizio di Fatturazione Elettronica (emissione di fattura per conto soci) non verrà effettuato.

Ricordiamo che le aziende hanno 12 giorni di tempo, dall'avvenuta cessione dei prodotti, per emettere fattura elettronica.

Preghiamo, pertanto, gli associati di organizzarsi di conseguenza.
(A. Flora)





5) Ordinanza contingibile ed urgente per motivi di sanità pubblica: attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al sole .

Con ordinanza n° 101 del 26/07/2024, la **Regione Emilia-Romagna** ha **vietato il lavoro** in condizioni di esposizione prolungata al sole, **dalle ore 12,30 alle ore 16.00**, in tutte le aree o zone del territorio della regione Emilia-Romagna interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini.

L'efficacia dell'ordinanza decorre dal 29 luglio 2024 fino al 31 agosto 2024 sull'intero territorio regionale, salvo successivi provvedimenti e prevede:

il **divieto di lavoro nei settori agricolo e florovivaistico**, nei cantieri edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12.00, segnala un livello di rischio **"ALTO"** (contrassegnato in mappa dal colore rosso).



Si avvisa che sulla mappa non sono segnalati con precisione i confini dei territori comunali; pertanto, può risultare difficoltoso comprendere se il proprio territorio è a rischio alto o meno, quando il colore rosso (rischio alto, quindi divieto di lavoro nella fascia oraria sopra indicata) è segnalato a "macchia di leopardo".

Stante i pesanti provvedimenti adottati in caso di mancata applicazione dell'ordinanza (la mancata osservanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del codice penale: *Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con ammenda*) si suggerisce, qualora possibile (anche al fine di dover procedere con continue modifiche dell'orario di lavoro giornaliero che potrebbero determinare disagi ed equivoci tra i lavoratori), di fissare per il mese di agosto un orario di lavoro che escluda il periodo dalle ore 12,30 alle ore 16 per quanto riguarda lo svolgimento di attività lavorative che prevedono esposizione prolungata al sole.

(A. Flora)

6) Attività agrituristiche - circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro – inquadramento previdenziale.



Con nota INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro), n. 5486 del 16 luglio 2024, l'istituto si esprime sulla questione del corretto inquadramento previdenziale delle aziende agricole che svolgano anche attività agrituristiche.

La circolare interpretativa è il frutto dell'intesa tra la Direzione centrale coordinamento giuridico INL, INPS e INAIL, ed ha lo scopo, nell'ambito degli accertamenti nei confronti delle imprese agrituristiche e del relativo inquadramento, di sviluppare l'ispezione alla luce delle diverse fonti normative che presidiano la materia per una completezza istruttoria e per evitare

contenziosi.

La disamina INL prende lo spunto dagli orientamenti più recenti della Corte di cassazione (Cass. n. 11076/2006, n. 10905/2011 e n. 16685/2015), che reputano come le attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di bestiame debbano, nell'ambito dell'inquadramento INPS, rimanere principali rispetto a quelle ricettive e di ospitalità che si pongono con esse in rapporto di connessione e complementarietà.

L'INL per inciso nella circolare n. 1 dell'11 marzo 2020 aveva disposto come *“laddove si riscontra una notevole consistenza dei redditi ricavati dall'attività di ristorazione, grande sproporzione del tempo dedicato all'attività di ristorazione rispetto a quello dedicato all'attività agricola, con prevalenza del primo e utilizzo di prodotti acquistati sul mercato in misura maggiore rispetto a quelli provenienti dall'attività agricola principale, non può legittimamente permanere una classificazione nel settore agricoltura di tali aziende”*.

La circolare recente fornisce poi indicazioni circa il rapporto tra inquadramento INPS delle imprese agricole che esercitano attività agriturbistica e autorizzazione allo svolgimento delle predette attività rilasciata a cura delle regioni.

Agriturismo: rapporto tra normativa regionale e legislazione nazionale

L'INL chiarisce in maniera definitiva, modificando in parte il precedente orientamento come sopra esplicitato, il rapporto tra normativa nazionale e legislazione regionale tenendo conto la disciplina regionale di riferimento che andrà però coordinata e applicata sulla base della L. n. 96/2006 e sulle norme modificatrici di cui all'art. 68 del D.L. n. 73/2021 (conv. in L. n. 106/2021).

La legge n. 96/2006 assegna alle Regioni le modalità per il rilascio della autorizzazione alla attività agriturbistica (art. 7); le Regioni (art. 4) debbono poi definire *“criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agriturbistica”* nonché *“criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti”*.

La circolare INL stabilisce in sostanza come la valutazione del rapporto di connessione debba basarsi sui criteri definiti dalla legislazione regionale che opera integrando la legge nazionale sulla base della

delega contenuta nella L. n. 96/2006, non dimenticando peraltro che l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività agrituristica è di appannaggio regionale.

Lavoro nell'ambito agrituristico e connessione

La legge del 2021 in relazione ai *“criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole”*, inoltre, occorre tenere conto di quanto stabilito dall'art. 68, comma 10, del D.L. n. 73/2021 (conv. da L. n. 106/2021) secondo cui *“al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96”* – e cioè *“l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale”* – *“sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica”*; ulteriore elemento interpretativo si trae dal successivo comma 11 (modificativo della L. n. 96/2006) che ha soppresso, ai fini della valutazione della prevalenza delle attività agricole rispetto alle attività agrituristiche, la valutazione circa il *“tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività”*; in sintesi cioè per determinare la connessione non rileva in se la consistenza maggiore del lavoro nell'agriturismo rispetto a quello dell'attività agricola essendo compito delle Regioni la normativa in tema di connessione per la valutazione della sussistenza della prevalenza dell'attività agricola principale.

Si ricorda peraltro che i lavoratori addetti all'attività agrituristica, ex art. 2, c. 2, legge n. 96/2006, erano già considerati agricoli ai fini della disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

Criteri ispettivi

Relativamente agli aspetti ispettivi la circolare dell'INL, nel richiamare il contenuto normativo innanzi tratteggiato, precisa:

- che gli accertamenti relativi al rapporto di connessione tra attività agricola principale e attività agrituristica dovranno basarsi sui criteri definiti dalla legislazione regionale verificando la rispondenza dell'organismo economico ai requisiti stabiliti dalle norme regionali e dalla disciplina amministrativa dettata dagli enti locali;
- ai predetti fini non ha più alcun rilievo la valutazione della maggiore consistenza del lavoro svolto nell'agriturismo rispetto al lavoro reso nell'attività agricola principale;
- in caso di scostamento significativo rispetto ai precitati requisiti normativi, il personale ispettivo, prima di adottare ogni provvedimento, interesserà gli Uffici regionali competenti al rilascio dell'abilitazione al fine di acquisire ogni utile elemento istruttorio volto a comprovare il corretto inquadramento previdenziale delle imprese coinvolte.

(M. Mazzanti)